

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Münster (Germania) il 12 novembre 2014 — Klausner Holz Niedersachsen GmbH/Land Nordrhein-Westfalen**

**(Causa C-505/14)**

(2015/C 065/26)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Landgericht Münster

**Parti**

*Ricorrente:* Klausner Holz Niedersachsen GmbH

*Resistente:* Land Nordrhein-Westfalen

**Questioni pregiudiziali**

Se il diritto europeo, in particolare gli articoli 107 e 108 TFUE (ossia gli articoli 87 e 88 TCE) e il principio di effettività, nell'ambito di una controversia di diritto civile vertente sull'esecuzione di un contratto di diritto civile che dispone la concessione di un aiuto, esiga la disapplicazione di una sentenza di accertamento civile passata in giudicato ed emessa nella medesima causa che conferma la permanenza in vigore del contratto di diritto civile senza procedere ad alcun esame della normativa in materia di aiuti, qualora l'esecuzione del contratto non possa essere altrimenti impedita ai sensi del diritto nazionale.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça (Portogallo) il 3 novembre 2014 — P/M**

**(Causa C-507/14)**

(2015/C 065/27)

*Lingua processuale: il portoghese*

**Giudice del rinvio**

Supremo Tribunal de Justiça

**Parti**

*Ricorrente:* P

*Resistente:* M

**Questione pregiudiziale**

Se, laddove sia stato instaurato in uno Stato membro un procedimento relativo alla responsabilità genitoriale e un altro procedimento, che presenta identità di petitum e di causa petendi, sia stato anteriormente instaurato in un altro Stato membro e sia stato nel frattempo sospeso su istanza di parte attrice, senza che il convenuto fosse stato citato in giudizio né fosse questi a conoscenza del procedimento o fosse ivi intervenuto in alcun modo, e il medesimo procedimento risultasse ancora sospeso allorché detto convenuto ha instaurato l'altro procedimento successivo, debba ritenersi, alla luce dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2201/2003<sup>(1)</sup> del Consiglio, del 27 novembre 2003, e dell'articolo 19, paragrafo 2, del medesimo regolamento, che il procedimento in cui è stata accordata la sospensione sia stato instaurato in un momento precedente.

---

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1).